## **TESTO DI RAFFRONTO TRA L.P. 1/2008 E L.P. 22/1991**

## **CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE**

DATA	MODIFICHE
17 marzo 2008	prima versione pubblicata sul sito internet
27 marzo	e' stata tolta l'evidenziazione con sfondo grigio dell'articolo 116, comma 2, lettera d) della nuova legge (Casi di riduzione del contributo di concessione), precedentemente evidenziata per errore
31 marzo	sono stati aggiunti numerosi articoli della L.P. 22/91 precedentemente mancanti nel testo di raffronto, ed e' stata modificata l'impaginazione del testo di raffronto
3 aprile	e' stato evidenziato con sfondo grigio il <b>comma 3 dell'art. 42 della L.P. 22/91</b> corrispondente all'articolo 33 della nuova legge ( <i>Varianti al piano regolatore generale</i> ) in quanto tale comma e' ancora applicabile, seppure in via transitoria
3 aprile	gli inserti di articoli di leggi diverse dalla L.P. 22/91 presenti nella seconda colonna sono stati formattati diversamente e racchiusi in un riquadro per una maggiore chiarezza:  • art. 32 nuova legge = art. 41 L.P. 22/91 > inserito art. 148, comma 4, della
	nuova legge, prima del testo dell'art. 41 L.P. 22/91
	• art. 33 nuova legge = art. 42 L.P. 22/91 > inserito art. 148, comma 5, della nuova legge, tra i commi 1 e 2 dell'art. 42 L.P. 22/91
	art. 66 nuova legge > inserito art. 75 della L.P. 10/1998
	art. 78 nuova legge > inserito art. 11 bis della L.P. 1/1993
14 aprile	e' stata tolta l'evidenziazione con sfondo grigio del <b>comma 3 dell'art. 117 della nuova legge</b> ( <i>Esenzione dal contributo di concessione</i> ) in quanto, in attesa della redazione del regolamento attuativo in materia, e' ancora vigente il "vecchio testo" dell'articolo 111 comma 3 della L.P. 22/91
21 aprile	e' stata evidenziata con sfondo grigio la lettera i) del comma 1 dell'art. 97 della nuova legge (Disciplina degli interventi sul territorio) in quanto connesso alle corrispondenti norme già vigenti della l.p. n. 33 del 1990 in materia di campeggi
12 maggio	e' stato evidenziato con sfondo grigio il comma 5 dell'art. 112 (Esercizio dei poteri di deroga) e il comma 4 dell'art. 114 (Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione) della nuova legge, in quanto trattandosi di norme solo procedurali applicabili anche ai procedimenti disciplinati dalla L.P. 22/91 che non richiedono provvedimenti attuativi e che non riguardano il nuovo riparto di competenze fra Provincia e comuni, possono ritenersi direttamente applicabili
12 maggio 2008	<ul> <li>e' stata aggiunta la legenda dei codici di applicabilita' delle nuove norme prima dell'inizio del testo di raffronto</li> <li>sono state aggiornati i codici di applicabilita' di alcuni degli articoli modificati di cui sopra (artt. 21, 73, 97, 112 e 114 della nuova legge)</li> </ul>
	sono state aggiornati i codici di applicabilita' di alcuni de

DATA	MODIFICHE
2 marzo 2009	<ul> <li>e' stata tolta l'evidenziazione con sfondo grigio del comma 7 dell'art. 135 (Concessione in sanatoria) della nuova legge - inserita per errore - ed e' stato invece evidenziato con sfondo grigio il comma 8 del corrispondente art. 129 della L.P. 22/91, in quanto l'impostazione seguita nell'interpretazione delle norme in materia di sanzioni e vigilanza è quella che non si ritengono applicabili le nuove norme che prevedono sanzioni maggiori fino all'abrogazione espressa delle disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 con i regolamenti attuativi</li> <li>l'art. 135 della nuova legge riporta ora solo il codice "2" (norme che riproducono disposizioni della l.p. n. 22 del 1991) anziche' i codici "2 e 4"</li> </ul>
	<ul> <li>l'art. 30 della nuova legge (Accordi tra soggetti pubblici e privati) e' stato evidenziato con sfondo grigio ed il relativo codice e' stato modificato in "1" in quanto si tratta di una nuova norma direttamente applicabile</li> <li>e' stata tolta l'evidenziazione con sfondo grigio ed e' stato rimosso il codice "1" dagli articoli 150 e seguenti della nuova legge, relativi a disposizioni attuative e finanziarie, nonche' abrogative e modificative di varie normative preesistenti</li> </ul>
9 aprile 2009	il testo della nuova legge e' stato aggiornato con le modifiche introdotte dall'art. 113 della L.P. 24 luglio 2008, n. 10:  • aggiunto l'art. 145 bis ( <i>Indagini geologiche</i> )
	<ul> <li>dall'art. 38 della L.P. 12 settembre 2008, n. 16 ai seguenti articoli:</li> <li>art. 52 (Durata ed effetti dei piani) commi 6 e 7</li> <li>art. 57 (Disciplina degli alloggi destinati a residenza) comma 6</li> <li>art. 78 (Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio) commi 2 e 3</li> <li>art. 114 (Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione) comma 5</li> <li>art. 121 (Interventi d'urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici) comma 5</li> <li>art. 150 (Disposizioni attuative e abrogative) comma 2</li> </ul>
	<ul> <li>il testo della nuova legge e' stato aggiornato con le modifiche introdotte dall'art. 12 della L.P. 3 aprile 2009, n. 4 ai seguenti articoli:</li> <li>art. 23 (Adozione del piano territoriale della comunità) comma 2</li> <li>art. 31 (Adozione del piano regolatore generale) comma 2</li> <li>art. 58 (Standard urbanistici) comma 1 bis</li> <li>art. 62 (Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura) comma 10 bis</li> <li>art. 84 (Prestazione e certificazione energetica degli edifici) comma 4 [abrogato]</li> <li>art. 105 (Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività) comma 1</li> <li>art. 106 (Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività) commi 2 e 4</li> <li>art. 112 (Esercizio dei poteri di deroga) comma 4</li> <li>art. 121 (Interventi d'urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici) commi 4 e 5</li> <li>art. 141 (Ambito di applicazione) comma 1</li> <li>art. 142 (Procedimento per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale) commi 2, 3, 5 e 6</li> </ul>

DATA	MODIFICHE
	• art. 143 (Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia) comma 3
	art. 145 (Opere degli enti locali e d'interesse statale) comma 2
	• art. 147 (Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio) commi 4 bis e 4 ter
	art. 148 (Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali) vari commi
	<ul> <li>art. 151 (Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici) rubrica, commi 1 e 2</li> <li>art. 152 (Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3,</li> </ul>
	relativo al piano generale degli interventi per la viabilità) comma 1 bis
	sono stati evidenziati con sfondo grigio, in quanto direttamente applicabili, i seguenti punti della nuova legge:
	art. 31 (Adozione del piano regolatore generale) comma 2
	art. 57 (Disciplina degli alloggi destinati a residenza) comma 6
	art. 58 (Standard urbanistici) comma 1 bis
	• art. 62 (Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura) commi 11, 12 e 13
	art. 145 bis (Indagini geologiche)
14 aprile 2009	il comma 3 dell'articolo 154 della nuova legge (Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità", in materia di indennità di espropriazione) e' stato aggiornato con le modifiche introdotte dall'art. 13 della L.P. 3 aprile 2009, n. 4
16 aprile 2009	<ul> <li>e' stato aggiunto l'articolo 133 della L.P. 22/1991 (Limitazioni agli incarichi professionali), precedentemente mancante, tra gli articoli 138 e 139 della nuova legge</li> <li>e' stata tolta l'evidenziazione con sfondo grigio del comma "7 bis" dell'articolo 148 della nuova legge (Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali), in quanto in attesa della nomina del Comitato di cui all'art. 62, comma 9, della L.P. 1/2008, tale comma non é applicabile</li> </ul>
7 gennaio 2010	l'articolo 113 della nuova legge (Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga) e' Stato
	aggiornato con le modifiche introdotte dall'art. 1 della L.P. 17 dicembre 2009, n. 17:
	e' stata sostituita la rubrica
	e' stato aggiunto il comma "1 bis"
	il testo della nuova legge e' stato aggiornato con le modifiche introdotte dagli artt. 32 e 33 della L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 ai seguenti articoli:
	art. 62 (Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura) commi 1 e 2
	art. 117 (Esenzione dal contributo di concessione) comma 1, lettera e)
	• art. 148 (Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali) comma "6 bis" lettera c)
	<ul> <li>art. 149 (Altre disposizioni transitorie) aggiunto comma "4 bis"</li> </ul>
	aggiunto art. 149 bis (Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della

DATA	MODIFICHE
	Provincia e degli enti pubblici strumentali)
	• art. 152 (Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità) abrogato comma "1 bis"
	l'articolo 104 bis della L.P. 22/1991 (Realizzazione di opere per l'eliminazione delle
	barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga) e' stato aggiornato con le modifiche introdotte dall'art. 2 della L.P. 17 dicembre 2009, n. 17:
	e' stata sostituita la rubrica
	e' stato aggiunto il comma "1 bis"
	l'articolo 111, comma 1, lettera e) della L.P. 22/1991 (Esenzione dal contributo di concessione) e' stato aggiornato con la modifica introdotta dall'art. 32, comma 6, della L.P. 28 dicembre 2009, n. 19
8 aprile 2010	il testo della nuova legge e' stato aggiornato con le modifiche introdotte dagli articoli 1-14 e 16-36 della L.P. 3 marzo 2010, n. 4 ai seguenti articoli:
	Titolo II - La pianificazione territoriale
	<ul> <li>aggiunto art. 25 bis (Stralci del piano territoriale della comunità)</li> <li>art. 33 (Varianti al piano regolatore generale) comma 2</li> <li>art. 34 (Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale) comma 3</li> <li>art. 36 (Contenuti del regolamento edilizio comunale) comma 1, lettere c) ed i)</li> <li>art. 37 (Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione) aggiunto comma "3 bis"</li> <li>sostituito art. 39 (Comparti edificatori)</li> <li>art. 43 (Piano guida) aggiunto comma "1 bis"</li> <li>art. 44 (Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata) comma 2</li> <li>art. 45 (Piano attuativo d'iniziativa pubblica) comma 1, aggiunta lettera "0a"</li> <li>art. 46 (Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica) aggiunto comma "4 bis"</li> <li>art. 50 (Piano di lottizzazione d'ufficio) sostituito comma 4 e aggiunto comma "4 bis"</li> <li>art. 55 (Compensazione urbanistica) comma 1</li> <li>art. 58 (Standard urbanistici) sostituito comma "1 bis"</li> <li>art. 61 (Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente) comma 5</li> <li>aggiunto art. 62 bis (Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico)</li> <li>art. 63 (Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene) sostituito comma 4</li> </ul>
	Titolo III - La tutela del paesaggio
	<ul> <li>art. 70 (Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica) comma 4</li> <li>art 72 (Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale) comma 1</li> <li>aggiunto art. 78 bis (Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico)</li> <li>art. 80 (Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica)</li> </ul>
	aggiunto comma "3 bis"

DATA	MODIFICHE
	Titolo IV - Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato
	<ul> <li>art. 86 (Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile) sostituito comma 3, aggiunti commi "3 bis" e "3 ter"</li> </ul>
	Titolo V - Disposizioni in materia di titoli abilitativi
	<ul> <li>art. 97 (Disciplina degli interventi sul territorio) comma 1, aggiunte lettere "a bis", "a ter", "a quater"; aggiunti commi "1 bis" e "3 bis"</li> <li>art. 100 (Interventi soggetti a concessione) comma 1, sostituita lettera b)</li> <li>art. 101 (Presentazione della domanda di concessione) commi 2 e 3</li> <li>art. 102 (Rilascio della concessione) sostituito comma 1, modificato comma 3, aggiunti commi "1 bis" e "3 bis"</li> <li>aggiunto art. 103 bis (Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità)</li> <li>art. 105 (Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività) comma 1, sostituita lettera f)</li> <li>art. 106 (Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività) modificati commi 1 e 2, aggiunto comma "4 bis"</li> </ul>
	Titolo VI - Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni
	<ul> <li>art. 122 (Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti) comma 1</li> <li>art. 123 (Vigilanza sull'attività edilizia) sostituito comma 3</li> <li>art. 131 (Determinazione del valore venale delle costruzioni) comma 2</li> </ul>
	Titolo VII - Snellimento delle procedure, disposizioni transitorie e finali
	<ul> <li>sostituito art. 146 (Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n.</li> <li>aggiunto art. 146 bis (Disposizioni particolari per la Comunità della</li> </ul>
	<ul> <li>Vallagarina)</li> <li>art. 148 (Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali) modificati comma 4, "6 bis" e "6 sexies", aggiunti commi "6 septies", "6 octies", "6 nonies", "6 decies"</li> <li>art. 149 (Altre disposizioni transitorie) aggiunto comma "4 ter"</li> <li>art. 150 (Disposizioni attuative e abrogative) aggiunto comma "4 bis"</li> </ul>
8 giugno 2010	l'art. 36 della nuova legge (Contenuti del regolamento edilizio comunale) e' stato evidenziato con sfondo grigio ed il relativo codice e' stato modificato in "1" in quanto si tratta di una norma direttamente applicabile (vedi disposto art. 149, comma 4 ter, della L.P. 1/2008)
21 giugno 2010	<ul> <li>una piccola parte del comma 2 dell'art. 31 della nuova legge (Adozione del piano regolatore generale) e' stata evidenziata con sfondo grigio ed il relativo codice e' stato modificato in "4" in quanto si tratta di una norma direttamente applicabile in via transitoria ad integrazione di disposizioni della vecchia legge (vedi art. 148, comma 5, lettera 0a, della L.P. 1/2008)</li> <li>il riquadro a fronte dell'art. 32 della nuova legge (Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale), che riporta per estratto il comma 4 dell'art. 148 della L.P. 1/2008, e' stato aggiornato con le modifiche apportate dalla L.P. 3 marzo 2010, n. 4</li> </ul>

DATA	MODIFICHE
	• il <b>riquadro a fronte dell'art. 33</b> della nuova legge ( <i>Varianti al piano regolatore generale</i> ), che riporta per estratto il comma 5 dell'art. 148 della L.P. 1/2008, e' stato aggiornato con le modifiche apportate dalla L.P. 3 aprile 2009, n. 4
22 luglio 2010	il testo della nuova legge e' stato aggiornato con le modifiche introdotte dalla L.P. 16 luglio 2010, n. 15 ai seguenti articoli:
	• art. 8 (Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità) e' stato modificato il comma 6
	• art. 36 (Contenuti del regolamento edilizio comunale) nel comma 1, lettera i), dopo il numero 3) e' stato inserito il numero "3 bis"
	• art. 148 (Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali) e' stato ulteriormente modificato il comma "6 bis" lettera c) e inserito il comma "6 undecies"

Trento, 22 luglio 2010